Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 giugno 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1942, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 385, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARINONE Marco, da Vercelli, tenente pilota. — Pilota da caccia di grande abilità ed ardimento già distintosi in numerose missioni di guerra, in un volo di protezione ad un convoglio navale, avvistati tre veloci bombardieri nemici che si dirigevano sulle nostre unità, si lanciava all'attacco, abbattendone uno e mitragliandone altri due fino a volgerli in fuga. — Cielo del Mediterraneo centrale, 22 giugno 1941-XIX.

STEPPI Roberto, da Pola, sergente pilota. — Pilota da caccia generoso ed audace, in crociera di protezione sopra un importante convoglio navale, avvistava una formazione di tre apparecchi nemici. Nonostante l'ora tarda e la notevole distanza dai campi di atterraggio nazionali, incurante delle menomate condizioni di volo del suo apparecchio a causa del mancato rientro del carrello, da solo li attaccava e con precise raffiche ne abbatteva uno in fiamme. Rientrava quindi al campo di partenza, compiendo l'atterraggio in condizioni di visibilità pressochè nulle. — Cielo del Mediterraneo centrale, 25 giugno 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIZIO Antonio, sottotenente pilota. — Giovane ed ardito pilota da caccia, in un'azione, di scorta ad un convoglio navale, attaccava decisamente una formazione di tre bombardieri nemici, coadiuvando il proprio capo sezione nell'abbatterne uno e nel volgere in fuga gli altri due. — Cielo del Mediterraneo centrale, 22 giugno 1941-XIX

MANTELLI Mario, da Novi Ligure (Tortona), sergente maggiore pilota. — Pilota da caccia di provato valore, durante un volo di scorta ad un convoglio in mare aperto, con pronto intuito e grande abilità coadiuvava il proprio capo sezione nell'intercettare un bimotore nemico, collaborando efficacemente all'abbattimento. — Cielo del Mediterraneo centrale, 11 giugno 1941-XIX.

NOTARI Alfonso, da Carpi (Modena), sottotenente pilota. — Audace pilota da caccia, durante un volo di scorta ad un convoglio in mare aperto, intercettava un apparecchio bimotore nemico che a volo radente, cercava sorprendere la formazione navale. Con abile e coraggiosa manovra ne sventava l'insidia, riuscendo ad abbatterlo dopo breve inseguimento. — Cielo del Mediterraneo centrale, 11 giugno 1941-XIX.

(1382)

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1942, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 382, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

CROCE DI GUERRA

DI PAOLO Tommaso, da Ortona a Mare, 1° aviere fotografo. — Fotografo a bordo di aerosilurante, partecipava a tre ardite azioni di siluramento durante le quali venivano colpiti con siluro un incrociatore, un piroscafo ed una nave posareti. Nonostante la violenta reazione contraerea, assolveva con serenità e sprezzo del pericolo il proprio compito, portando alla base importanti documentazioni fotografiche. — Cielo del Mediterraneo orientale, 11 agosto 1941-XIX.

STROPPA Enzo, da Fabriano, 1° aviere motorista. — Specialista di aerosilurante, partecipava ad arditi attacchi contro convogli e formazioni navali britanniche. Nonostante la violentissima reazione contraerea nemica, svolgeva il proprio compito con calma e sereno sprezzo del pericolo, contribuendo al felice esito delle missioni, conclusesi col siluramento di un incrociatore, di un grosso cacciatorpediniere e di una nave posareti. — Cielo del Mediterraneo orientale, 19 luglio 1941-XIX 11 agosto 1941-XIX.

Per la seguente motivazione è stata concessa la croce di guerra al valor militare «sul campo» ai sottonotati militari:

Specialista di velivolo da bombardamento terrestre, partecipava a numerose importanti missioni belliche su basi aeronavali nemiche e convogli navali britannici fortemente scortati. Nonostante la violentissima reazione aerea e contraerea, dimostrava costantemente serena audacia e sprezzo del pericolo. Bello esempio di elevate virtù militari. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-maggio 1941-XIX

DOMENICONI Renato, da Ancona, 1° aviere armiere.
FAVA Elio, da Sorbello, aviere scelto marconista.
GALVAN Mario, da Bolzano Vicentino, 1° aviere motorista.
GRANDI Alfredo, da Cremona, aviere scelto armiere.
GRASSO Teodoro, da Brindisi, 1° aviere fotografo.
GRIMALDI Ruggero, da Barletta, 1° aviere armiere.
MAUGERI Lorenzo, da Misterbianco, 1° aviere motorista.
MERIGGI Gianfranco, da Milano aviere scelto fotografo.
PUGNETTI Giuseppe, da Moggia Udinese, aviere allievo fotografo.
SEDIARI Giovanni, da Loreto, 1° aviere armiere.
VITA Salvatore, da Sezze Littoria, 1° aviere armiere.

(1388)

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1942, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 392, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA DI BRONZO

DAVID Massimo, da Cervia (Ravenna), corrispondente di guerra. — Corrispondente di guerra presso una squadra aerea, assolveva la sua missione con alto senso di responsabilità e profonda comprensione del delicato servizio affidatogli. Incurante del pericolo e solo animato da completa dedizione al dovere sempre presente sugli aeroporti avanzati e maggiormente battuti dall'offesa aerea nemica, partecipava volontariamente a numerose azioni di guerra su munite basi terrestri e navali nemiche. Fatto segno a violento attacco aereo e intensa reazione antiaerea avversaria anche nei momenti più critici dava prova di coraggio e saldezza d'animo. — Cirenaica, settembre-dicembre 1940-XVIII-XIX.

GIANI Nicolò, da Muggia (Trieste), corrispondente di guerra. — Corrispondente di guerra presso una squadra aerea disimpegnava il suo particolare e delicato servizio con alto senso di responsabilità. Spesso presente sugli aeroporti più avanzati e maggiormente battuti dall'offesa aerea nemica allo scopo di rendersi conto di ogni particolare, partecipava volontariamente a difficili e rischiose missioni di guerra, dando

sicura prova anche nelle più critiche circostanze di sereno sprezzo del pericolo e completa dedizione al dovere. — Cirenaica, settembre-dicembre 1940-XVIII-XIX.

LILLI Virgilio, da Cosenza, corrispondente di guerra. — Corrispondente di guerra presso una squadra aerea assolveva la sua missione con alto senso di responsabilità e profonda comprensione del delicato servizio affidatogli. Incurante del pericolo e solo animato da completa dedizione al dovere, sempre presente sugli aeroporti avanzati e maggiormente battuti dall'offesa aerea nemica, partecipava volontariamente a numerose azioni di guerra su munite basi terrestri e navali nemiche. Fatto segno a violento attacco aereo e intensa reazione antiaerea avversaria, anche nei momenti più critici dava prova di coraggio e saldezza d'animo. — Cirenaica, settembre-dicembre 1940-XVIII-XIX.

VALLI Federico, da Lugo (Ravenna), corrispondente di guerra. — Corrispondente di guerra presso una squadra aerea disimpegnava il suo particolare e delicato servizio con alto senso di responsabilità. Sempre presente sugli aeroporti più avanzati e maggiormente colpiti dall'offesa aerea nemica allo scopo di adempiere con la maggiore esattezza alla sua missione, partecipava volontariamente a difficili e rischiose imprese di guerra dando sicura prova anche nelle più critiche circostanze di sereno sprezzo del pericolo e completa dedizione al dovere. — Cirenaica, luglio-dicembre 1940-XVIII-XIX.

CROCE DI GUERRA

BECCARIA Francesco, da Morano Po (Alessandria), capitano pilota. — Comandante di gruppo d'assalto, durante aspra battaglia conduceva le proprie formazioni in ardite azioni di mitragliamento e spezzonamento contro mezzi corazzati nemici. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani - Buq-Buq - Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

(1387)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1942-XX, n. 559.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1622, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1622, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 560.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1386, concernente il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e la proroga del relativo termine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1386, concernente il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e la proroga del relativo termine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 561.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 2, concernente la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per la costruzione e arredamento dei Collegi per i figli delle Camicie Nere in Cividale e Santa Margherita Ligure.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 2, che autorizza la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per la costruzione e arredamento dei Collegi per i figli delle Camicie Nere in Cividale e Santa Margherita Ligure.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come lègge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 562.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico con la seguente modificazione:

All'art. 3, n. 1, alle parole: « o che comunque non possano essere differiti », sono sostituite le altre: « o ad altri atti che non possono essere differiti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 563.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad esercitare l'assicurazione obbligatoria anche in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, modificato con i Regi decreti 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250, 14 maggio 1936-XIV, n. 926, e 16 dicembre 1937-XVI, n. 2249, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni;

Veduto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale predetto approvato con R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 1280, che limita l'attività di esso ai territori del Regno d'Italia, delle Colonie e dei Possedimenti;

Ritenuta la necessità che l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia autorizzato ad operare anche in Albania, e che sia modificata la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con la inclusione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad esercitare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche in Albania.

Art. 2.

Alla lettera *l*) dell'art. 3 del R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, modificato con R. decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250, 14 maggio 1936-XIV, n. 926, e 16 dicembre 1937-XVI, n. 2249, sono aggiunte le parole: « e un rappresentante del Ministero degli affari esteri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 564.

Modificazioni al R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076, concernente i corsi di perfezionamento di studi musicali presso la Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto per la Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma, approvato con Nostro decreto del 16 ottobre 1934-XII, n. 1959;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme, relative alla composizione della Commissione direttiva, preposta ai corsi di perfezionamento nelle discipline musicali, istituiti in Roma, presso la Regia Accademia di Santa Cecilia, contenute nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076, sono abrogate.

Le attribuzioni della Commissione predetta sono assunte dal presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia.

Art. 2.

Il presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia ha facoltà di delegare le funzioni, a lui conferite dal precedente art. 1, ad uno dei due vice presidenti dell'Accademia stessa.

Art. 3.

In seno alla Regia Accademia di Santa Cecilia è costituito il Consiglio dei professori dei corsi di perfezionamento, composto degli insegnanti titolari dei vari corsi e presieduto dal presidente dell'Accademia o dal vice presidente, da lui delegato a norma dell'articolo precedente.

Il Consiglio dei professori, oltre ad adempiere alla sua particolare funzione di organo di coordinamento fra gli insegnanti titolari dei vari corsi e la presidenza della Regia Accademia di Santa Cecilia, ha il compito di collaborare, con funzione consultiva, con questa, per tutto quanto è previsto dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 7 del citato R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici, di cui all'art. 8 del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076, per i diplomi di compimento dei corsi di perfezionamento, saranno presiedute dal presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia o dal vice presidente, da lui delegato a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Delle Commissioni suddette farà anche parte di diritto, il direttore del Regio Conservatorio di musica di « Santa Cecilia » di Roma.

Art. 5.

A fianco dei corsi di perfezionamento in discipline musicali, previsti dal 1° comma dell'art. 4 del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1076, sono istituti, anche agli effetti di cui all'art. 2 del citato Regio decreto, i corsi di perfezionamento di direzione di orchestra e di arpa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 565.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828, 1° ottobre 1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X, n. 2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV, n. 2619, 20 aprile 1939-XVII, numero 1350, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1734, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà sono costituiti i seguenti cinque istituti scientifici:

1. Istituto di scienze economiche;
2. Istituto di materie giuridiche;
3. Istituto di ragioneria e materie finanziarie;
4. Istituto di tecnica economica;
5. Istituto di merceologia ».

Art. 53. — Agli istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: « istituto di archeologia cristiana », « istituto di civiltà primitive ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « lingua e letteratura slovena ».

Art. 57. — E' sostituito dal seguente:

« Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al 4° anno.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, a seconda della Facoltà di provenienza e degli esami superati.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano ».

Art. 73. — Agli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « istituto di idrologia medica ».

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente:

« Art. 78. — Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a' termini dell'art. 15 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Gli articoli 81 (già 80) e 82 (già 81) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 81. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici:

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione:

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Storia della chimica.
15. Scienza dell'alimentazione.
16. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 82. — Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di « esercitazioni di analisi chimica qualitativa » se non abbia superato quello di « esercitazioni di preparazioni chimiche »; non può essere ammesso all'esame di « chimica analitica » se non abbia superato quello di « chimica generale ed inorganica »; non può essere ammesso all'esame di « farmacologia » se non abbia superato quello di « fisiologia generale » e di « chimica biologica ».

Gli studenti del V anno debbono inoltre frequentare un laboratorio, che verrà loro indicato dalla Facoltà, per la preparazione della tesi di laurea ».

Art. 98. — (già 97) - comma secondo. La lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per laurea in chimica possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile e industriale e anche - purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica - i laureati in scienze agrarie ».

Art. 106 (già 105). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica) ».

Gli articoli 109 (già 108) e 110 (già 109) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 109. — La sezione d'ingegneria industriale, suddivisa nelle sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle tre sottosezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Costruzione di macchine.
12. Chimica industriale.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) sottosezione meccanica:

13. Impianti industriali meccanici.
14. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

13. Impianti industriali elettrici.
14. Costruzione di macchine elettriche.

c) sottosezione chimica:

13. Impianti industriali chimici.
14. Chimica fisica.

Art. 110. — Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni civile e industriale i seguenti:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzioni di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Igiene applicata all'ingegneria.
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Tecnologie speciali.
15. Misure elettriche.
16. Impianti industriali meccanici.
17. Impianti industriali elettrici.
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Metallurgia e metallografia.
22. Chimica industriale.
23. Chimica analitica.
24. Geologia applicata.
25. Complementi di matematiche.
26. Chimica organica.
27. Elettrochimica.
28. Tecnologie chimiche speciali.
29. Impianti industriali chimici.
30. Chimica fisica.
31. Radiotecnica.

Lo studente può valersi nella scelta degli insegnamenti complementari anche di quelli indicati per la Facoltà di ingegneria mineraria ».

Art. 113 (già 112). — E' sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'iscrizione:

il corso di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di macchine;

il corso di macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali meccanici, di impianti industriali elettrici;

il corso di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica, di macchine, di idraulica;

il corso di elettrotecnica deve precedere quelli di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali elettrici, di misure elettriche, di costruzione elettriche, di trazione elettrica;

il corso di topografia con elementi di geodesia deve precedere quello di costruzioni stradali e ferroviarie;

il corso di architettura tecnica (I), deve precedere l'architettura e composizione architettonica e questa deve precedere l'architettura tecnica (II);

il corso di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzione di ponti, di costruzione di macchine, di tecnologie speciali;

il corso di chimica applicata deve precedere quelli di chimica industriale, di metallurgia e metallografia, di tecnologie speciali, di tecnologie speciali chimiche, di impianti industriali chimici;

il corso di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici e di costruzioni marittime;

il corso di tecnologie speciali deve precedere quelli di costruzioni di macchine e di impianti industriali meccanici;

il corso di chimica fisica deve precedere quelli di elettrochimica, di chimica industriale, e di impianti industriali chimici;

il corso di chimica industriale deve precedere quello di impianti industriali chimici ».

Gli articoli da 135 (già 134) a 142 (già 141) concernenti l'organizzazione degli studi della Scuola di ingegneria aeronautica sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 135. — La Scuola di ingegneria aeronautica di Roma ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di addestrare in questo ramo di studio coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Gli studi della Scuola di ingegneria aeronautica hanno la durata di un anno; e si distinguono secondo la specializzazione velivoli o motori prescelta dall'allievo.

Al termine degli studi la Scuola rilascia una laurea in ingegneria aeronautica con distinzione della specializzazione seguita.

Art. 136. — Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere iscritti, quali studenti, coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse, le disposizioni stabilite per gli studenti della Facoltà d'ingegneria.

Gli ufficiali del Genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere iscritti alla Scuola di ingegneria aeronautica. Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di ingegneria aeronautica, ufficiali del Genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui sopra. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico ammessi alla Scuola, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 137. — Le materie d'insegnamento nella Scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti:

1. Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio).
2. Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio).
3. Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e laboratorio).
4) Motori d'aviazione (con esercitazioni, laboratorio e sala montaggio).
5. Aerologia.
6. Diritto aeronautico.
7. Elementi costruttivi dei velivoli.
8. Elementi costruttivi dei motori.
9. Tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni e laboratorio).
10. Tecnologia dei materiali dei motori (con esercitazioni e laboratorio).
11. Complementi di termodinamica tecnica.
12. Accessori e istallazioni dei motori.
13. Balistica ed armi aeronautiche.
14. Collaudo e strumenti di bordo.
15. Economia dei trasporti aerei.

Tali insegnamenti sono suddivisi come appresso fra il ramo velivoli ed il ramo motori:

RAMO VELIVOLI	RAMO MOTORI
Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio)	Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio)
Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio)	Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio)
Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e laboratorio	Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e laboratorio)
Motori d'aviazione (con esercitazioni, laboratorio e sala montaggio)	Motori d'aviazione (con esercitazioni, laboratorio e sala montaggio)
Aerologia	Aerologia
Diritto aeronautico	Diritto aeronautico
Elementi costruttivi dei velivoli	Elementi costruttivi dei motori
Tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni e laboratorio)	Tecnologia dei materiali dei motori (con esercitazioni e laboratorio)
Economia dei trasporti aerei	Termodinamica
Accessori e istallazioni dei motori	Accessori e istallazioni dei motori
Balistica ed armi aeronautiche	Balistica ed armi aeronautiche
Collaudo e strumenti di bordo	Collaudo e strumenti di bordo

Art. 138. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e l'esame finale sono obbligatori per tutte le materie d'insegnamento assegnate a ciascun ramo. Lo studente deve inoltre attendere alla compilazione di un progetto particolareggiato di aeromobile e di motore secondo il ramo prescelto.

L'esame di laurea per ciascun ramo consiste in una dissertazione sul progetto svolto durante l'anno e sulle materie d'insegnamento del ramo.

Art. 139. — Il Consiglio dei professori coordinerà per ogni anno scolastico e per ciascun ramo i singoli programmi d'insegnamento e le singole esercitazioni, e stabilirà il numero delle ore settimanali assegnate a ciascuna materia e a ciascuna esercitazione. Esso preciserà caso per caso quali esami debba sostenere un ingegnere che abbia già conseguito la laurea in un ramo per ottenere anche la laurea nell'altro ramo.

Art. 140. — La Commissione esaminatrice di laurea è composta di 11 membri tra cui un membro estraneo scelto fra i cultori di discipline aeronautiche.

Della Commissione, in mancanza di liberi docenti, possono far parte gli assistenti con un minimo di due anni di esercizio.

Art. 141. — La destinazione dei contributi concessi dal Ministero dell'aeronautica è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della Regia università su conforme deliberazione del Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 142. — Per esigenze speciali il numero dei posti disponibili per l'iscrizione potrà venir limitato e l'assegnazione potrà aver luogo a concorso per titoli.

Così anche il calendario scolastico potrà comprendere il proseguimento delle esercitazioni e dei progetti anche nei mesi estivi di sospensione delle lezioni ».

Art. 207 (già 206). — Agli insegnamenti della Scuola di filologia classica è aggiunto quello di « antichità greco-romane ».

Art. 249 (già 248). — Agli insegnamenti della Scuola di studi storico-religiosi è aggiunto quello di « storia religiosa dell'Oriente cristiano ».

Art. 274 (già 273). — E' sostituito dal seguente:

« Presso la Scuola di scienze biologiche è istituito un corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane costituito dai seguenti insegnamenti:

1. Antropologia.
2. Etnologia.
3. Fisiologia comparata delle razze umane.
4. Genetica ed eugenica umana.
5. Paleontologia umana (semestrale).
6. Patologia comparata delle razze umane (semestrale).
7. Psicologia comparata (semestrale).
8. Demografia.
9. Storia delle migrazioni.
10. Razze e civiltà.

Al corso possono essere ammessi:

a) i laureati in scienze naturali;
b) i laureati in scienze biologiche;
c) i laureati in medicina e chirurgia.

Il Consiglio della Scuola stabilisce caso per caso gli esami che l'aspirante deve superare tenendo conto degli insegnamenti di materie biologiche seguiti durante gli studi compiuti per la laurea di cui è fornito.

Per conseguire il certicato di perfezionamento il candidato, dopo aver superato gli esami prescritti, deve sostenere un esame di cultura generale sulle materie oggetto di insegnamento e deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale ».

Art. 288 (già 287). — E' sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in studi orientali, alla Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione sono le seguenti:

tassa annua di iscrizione	L.	50
sopratassa esame di profitto	»	50
sopratassa speciale d'iscrizione	»	30
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in diritto coloniale sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	150
sopratassa d'esame	»	50

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in biologia delle razze umane sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	100
sopratassa d'esame	»	50

Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	200
sopratassa annua d'esame	»	50
sopratassa di diploma	»	25
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle altre Scuole o Corsi di perfezionamento sono le seguenti:

tassa annua d'iscrizione	L.	500
sopratassa d'esame (compresa quella di diploma)	»	100
tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 19. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942-XX.

Unificazione delle funi di acciaio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1490-1492 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Funi di acciaio. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 1493-1494 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di accaio. Funi spiroidali con 7 fili.

UNI 1495-1496 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 12 fili.

UNI 1497-1498 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 19 fili.

UNI 1499-1500 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 37 fili.

UNI 1501-1502 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 61 fili.

UNI 1503-1504 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 42 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1505-1506 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 72 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1507-1508 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 114 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1509-1510 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 222 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1511-1512 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 366 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1513-1514 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 72 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1515-1516 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 144 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1517-1518 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 180 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1519-1521 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Designazione delle formazioni e dei sensi di avvolgimento delle funi metalliche.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, (E' tuttavia concessa l'utilizzazione, fino ad esaurimento, delle scorte esistenti presso gli utenti alla data del presente decreto).

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Il presente decreto non riguarda le applicazioni per gli impianti di funicolari aeree e terrestri concesse.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 18.

(2204)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942-XX.

Unificazione delle funi di acciaio per usi aeronautici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1522-1524 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Funi di acciaio per usi aeronautici (Selezione delle UNI 1493 a UNI 1517).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 17.

(2205)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVENO, 18 maggio 1942-XX.
Unificazione dei cavi di acciaio per usi navali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1525-1529 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di cinque tabelle): Cavi di acciaio per usi navali. (Selezione delle UNI 1493 a UNI 1517).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) nel caso si tratti di costruzione di una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi è preminente esigenza di perfetta uniformità fra tutte le navi della serie;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n* 16.

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1942-XX.
Sottoposizione a liquidazione della S. A. Films Paramount, con sede a Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Films Paramount, con sede a Roma;

Vista la relazione del sequestratario:

Atteso che l'azienda suddetta trovavasi già in liquidazione consensuale prima del provvedimento di sequestro;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Films Paramount, con sede a Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il Cons. naz. avv. Gino Pierantoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2248)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della ditta Felice Misan, con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1941, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Felice Misan, con sede in Napoli, e fu nominato sequestratario il dott. Giovanni Calcaterra;

Considerato che il dott. Calcaterra è stato richiamato alle armi e non può pertanto continuare ad espletare l'incarico affidatogli;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Luise è nominato sequestratario della ditta Felice Misan, con sede in Napoli, in temporanea sostituzione del dott. Giovanni Calcaterra, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2249)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, il Ministro per gli scambi e per le valute ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1942-XX, n. 355, che porta modificazioni al R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 968, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

(2275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 3 giugno 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra.

(2276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona

Con decreto Ministeriale 30 maggio 1942-XX, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente il 26 novembre 1941-XX.

(2281)

Prezzo del pollame e del coniglio

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, con decorrenza 1° giugno 1942-XX, i seguenti prezzi massimi al consumo per il pollame ed i conigli, da valere per i mercati di Milano, Como, Varese e Roma:

polli lire 42 il chilogrammo, galline lire 38, faraone lire 39,50, tacchini lire 37, tacchine lire 38, oche lire 37, anatre lire 38, piccioni lire 44,50, conigli lire 25

Per i mercati di Torino, Genova, Trieste e Firenze i prezzi massimi per i suddetti prodotti dovranno essere inferiori almeno dell'1 % per il pollame e del 2 % per i conigli.

Per gli altri mercati i detti prezzi massimi dovranno essere inferiori almeno dell'8 % per il pollame e del 9 % per i conigli

Il pollame ed i conigli debbono essere venduti al minuto alle seguenti condizioni: *pollame*: pulito, spennato, con cuore-ventriglio e fegato, testa e zampe, senza gozzo, senza visceri e senza sangue; *coniglio*: pulito, asciutto, (non bagnato), testa piena, con cuore fegato e sangue, senza visceri e senza zampe.

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi relativi alle fasi di scambio precedenti alla immissione al consumo, essi verranno calcolati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, tenendo presenti i consueti cali o maggiorazioni.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2283)

Comunicato relativo al prezzo del formaggio Asiago

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 12 maggio 1942-XX, riguardanti il prezzo allo stagionatore-distributore nazionale del formaggio Asiago, e in sostituzione delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, ha stabilito, per tutte le fasi di scambio, i nuovi prezzi da praticarsi in ogni provincia per il formaggio Asiago, con stagionatura fino al 4° mese.

I prezzi sono riportati nella tabella allegata e, per la loro applicazione, va tenuto presente quanto segue:

1) i prezzi dallo stagionatore-distributore nazionale al grossista locale, si intendono per merce resa franco stazione partenza, imballo compreso;

2) i prezzi da grossista locale a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante (per le forniture nello stesso Comune) o per merce resa franco stazione partenza, compreso il carico sul vagone (per le forniture in altro Comune),

3) i prezzi da dettagliante a consumatore si intendono comprensivi dell'imposta di consumo (nei casi in cui viene applicata) e si riferiscono esclusivamente alle vendite effettuate nei capiluogo di provincia; per gli altri Comuni i prezzi da dettagliante a consumatore dovranno essere determinati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, maggiorando i prezzi da grossista locale a dettagliante degli elementi indicati nelle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1941-XX, ad esclusione dell'imposta generale sull'entrata.

Per la merce stagionata oltre il 4° mese è riconosciuta una maggiorazione di lire 0,30 al chilogrammo, per ogni mese.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Tabella dei prezzi del formaggio Asiago dal distributore nazionale stagionatore al consumo

CAPILUOGO DI PROVINCIA	Prezzo da distributore nazionale stagionatore a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante al consumatore
Aosta	—	15,40	17,75
Cuneo	—	15,40	17,70
Novara	—	15,30	17,50
Torino	—	15,65	17,90
Vercelli	—	15,30	17,65
Genova	—	15,65	18,35
Bergamo	—	15,25	17,65
Brescia	—	15,35	17,90
Como	—	15,30	17,55
Cremona	—	15,25	17,55
Mantova	—	15,20	17,40
Milano	—	15,55	18,30
Pavia	—	15,30	17,50
Sondrio	—	15,30	17,40
Varese	—	15,30	17,70
Bolzano	—	15,25	17,30
Trento	—	15,20	17,60
Belluno	14,50	15,20	17,40
Padova	14,50	15,30	17,75
Rovigo	14,50	15,15	17,35
Treviso	14,50	15,15	17,45
Udine	14,50	15,25	17,35
Venezia	14,50	15,30	17,65
Verona	14,50	15,30	17,75
Vicenza	14,50	15,15	17,60
Fiume	—	15,35	17,55
Gorizia	—	15,25	17,45
Pola	—	15,35	17,65
Trieste	—	15,40	17,75
Zara	—	15,40	18,15
Bologna	—	15,45	17,90
Modena	—	15,40	17,75
Piacenza	—	15,25	17,45
Reggio Emilia	—	15,40	17,90
Pistoia	—	15,30	17,55
Ancona	—	15,35	17,65
Pesaro Urbino	—	15,30	17,55
Perugia	—	15,35	17,65
Terni	—	15,40	17,70
Frosinone	—	15,50	17,80
Littoria	—	15,45	17,70
Rieti	—	15,45	17,80
Roma	—	15,75	18,55
Campobasso	—	15,50	17,85
Chieti	—	15,40	17,60
L'Aquila	—	15,45	17,80
Pescara	—	15,40	17,70
Benevento	—	15,50	17,80
Napoli	—	15,85	18,50
Salerno	—	15,60	17,90
Brindisi	—	15,55	17,80
Lecce	—	15,60	18 —
Cosenza	—	15,60	17,95
Reggio Calabria	—	15,85	18,35
Catania	—	15,85	18,45
Enna	—	15,80	18,05

(2278)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazioni di rendite di titoli del Debito pubblico

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 % (1934)	21794	Aceti Vincenzo fu Pietro, ipotecata per cauzione dovuta da Aceti Caio-Mario fu Pietro, quale contabile pel servizio postale, telegrafico e fonotelefonico	L.	49 —
Cons. 3,50 % (1906)	51547	La Ricca Biagio fu Beniamino, ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per cauzione dovuta dal titolare, quale contabile postale	»	21 —
Id.	481094	La Ricca Luigi fu Biagio, ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per cauzione dovuta da La Ricca Biagio fu Beniamino, quale contabile postale	»	49 —
Id.	471275	Come sopra	»	49 —
Id.	516871	Come sopra	»	45,50
Id.	689838	D'Ermo Eduardo fu Francesco, ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per cauzione dovuta dal titolare, quale contabile postale	»	150,50
Id.	825981	Panicali Oscar di Eugenio, dom. a Settefrati (Frosinone), ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per cauzione dovuta dal titolare, quale contabile postale	»	112 —

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

(2198) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione). Elenco n. 166.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4819 — Data: 14 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Credito Italiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 24 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Catullo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26725 — Data: 7 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Franz Gio Batta fu Gio Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4345 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Scarola Vincenzo fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5393 — Data: 22 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Trerotoli Maria Addolorata di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5289 — Data: 28 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Spampinato Giuseppe fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 436 — Data: 20 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Maggini Lamberto di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 11 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Scali Romeo fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 17 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Muraro Tullio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: 2 obbligazioni ventennali, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 Mod. A. — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cataldi Gio-

vanni fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 14 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Medici Pietro fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 5 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Zeppilli Colombo — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 22 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: De Luca Raffaele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 1 P. N. 5 %, capitale: L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1941 relativo al certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 %, n. 495658, di annue L. 315, intestato a Catalanotto Anna di Giuseppe maritata Jodaro Francesco, domiciliata a Termini Imerese (Palermo).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1137)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 18 aprile 1942-XX, relativo alla sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima industria filati lino e canapa con sede a Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 in data 11 maggio 1942-XX, al secondo capoverso, sesta riga in luogo di *10 giugno* deve leggersi *31 agosto 1939-XVIII*

(2277)

Prezzi dei prodotti sensibili (rettifica)

A chiarimento del testo della circolare P. 324 del 13 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 21 scorso, si trascrive qui appresso il testo esatto completo del primo capoverso della circolare stessa:

« Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 324 del 13 corrente, ha stabilito come appresso i prezzi massimi dei prodotti sensibili di produzione nazionale ».

(2280)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa popolare, in liquidazione, con sede in Niscemi (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 28 maggio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa popolare, in liquidazione, con sede in Niscemi (Caltanissetta), il cav. avv. Gaetano Salemi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2253)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a sei posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1941-XIX col quale venne bandito un concorso per esami a sei posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1941-XIX col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni della suindicata Commissione;

Visti il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al suddetto testo unico;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per sei posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato bandito col citato proprio decreto del 4 aprile 1941-XIX.

Cognome e nome	Media prove		Somma
	Scritte	Orali	
Soprano Cesare . . .	8,13/15	8, 6/15	17, 4/15
Varvesi Stefano . .	7, 7/15	8,12/15	16, 4/15
De Quattro Michele .	6,13/15	7,12/15	14,10/15
Gentile Giovanni. . .	6,11/15	7	13,11/15
Peronaci Pietro . . .	6,10/15	6, 9/15	13, 4/15

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2255)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1941-XIX col quale venne bandito un concorso per esami a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visto l'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe bandito col citato proprio decreto 1° aprile 1941-XIX.

COGNOME E NOME	PROVE SCRITTE					Punti esami orali	Punti definitivi per la classifica
	Punti 1ª prova Dir. Amm.	Punti 2ª prova Dir. Rom.	Punti 3ª prova Dir. Proc. Civ.	Punti in totale	Media dei punti		
1. Raffa Federico . .	8.1/5	9.3/5	9.1/5	27	9	8.12/15	17.12/15
2. Landi Guido . . .	8.4/5	9	8.2/5	26.1/5	8.11/15	9	17.11/15
3. Agrò Francesco. .	8.4/5	9	8.1/5	26	8.10/15	8.12/15	17. 7/15
4. Azzariti Giuseppe, preferito a sensi dell'art. 1, n. 11, del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176	7.4/5	9.1/5	8.4/5	25.4/5	8. 9/15	8. 9/15	17. 3/15
5. Di Pace Pasquale.	9.1/5	8.3/5	8.3/5	26.2/5	8.12/ 5	8. 6/15	17. 3/15
6. Tracanna Luciano.	8.3/5	8	8.2/5	25	8. 5/15	8. 9/15	16.14/15
7. Merlino Linceo . .	8.2/5	8.2/5	8.3/5	25.2/5	8. 7/15	8. 6/15	16.13/15
8. Rebori Aristide .	8.2/5	8.2/5	7.3/5	24.2/5	8. 2/ 5	8 6/15	16. 8/15
9. Nigido Alfonso . .	8.2/5	8.1/5	7.4/5	24.2/5	8. 2/15	8. 3/15	16. 5/15

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2254)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.